

l'obbligo previsionale del datore di lavoro, cui non può richiedersi di oltrepassare il limite del sapere tecnico-scientifico, con un pronostico individuale».

La condivisibile conclusione cui è pervenuta la Cassazione, nel confermare la condanna dell'imputato, è che «l'evento "raro", in

quanto "non ignoto", è sempre prevedibile e come tale deve essere previsto, in quanto rischio specifico e concretamente valutabile.

L'evento raro, infatti, non è l'evento impossibile. Anzi è un evento che, per definizione, prima o poi si verifica».

AMBIENTE

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZ. III

27 MAGGIO 2020, N. 15941

## GESTIONE DEI RIFIUTI DELEGANTE E *CULPA IN VIGILANDO*

di Attilio Balestreri, B&amp;P Avvocati

- Delega di funzioni
- Delegante
- Vigilanza
- *Culpa in vigilando*
- Sussiste

Alla delega in materia di gestione dei rifiuti si estende l'obbligo di vigilanza del delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni da parte del delegato. L'imprenditore non può chiamarsi fuori dalle responsabilità nei suoi confronti previste limitandosi a delegare ad altri l'adempimento degli specifici obblighi di legge, senza vigilare sul corretto espletamento delle funzioni trasferite. Quanto alla natura e ai contenuti dell'obbligo di vigilanza del delegante, non c'è dubbio che gli stessi siano distinti da quelli che incombono sul delegato al quale sono affidate le competenze afferenti alla gestione del rischio che, di volta in volta, viene in rilievo; pertanto, non è imposto il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle funzioni trasferite, essendo, invece, richiesto di verificare la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato

### Il fatto

Due componenti del consiglio di amministrazione di una società sono stati condannati, in concorso con il consigliere delegato in via esclusiva per gli adempimenti connessi alla gestione dei rifiuti, per aver violato le disposizioni sul deposito temporaneo (art. 256, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006). Ai fini della condanna in concorso, ha assunto rilievo l'omessa vigilanza degli stessi sull'o-

perato del delegato in ordine al corretto espletamento delle funzioni allo stesso attribuite. Con ricorso per Cassazione, i consiglieri hanno dedotto, a propria difesa, la mancata corretta valutazione della delega di funzioni (valida ed efficace anche al fine di escludere altrui responsabilità) e il pieno assolvimento dell'obbligo di vigilanza, anche in funzione della complessità della disciplina ambientale, attraverso le periodiche riunioni del Cda.